

| TESTO VIGENTE -DELIBERA C.C. N. 12/2021 | TESTO MODIFICATO |
|---|---|
| <p>ART. 36</p> <p>1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle installazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.</p> <p>2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le installazioni o esposizioni pubblicitarie o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.</p> <p>3. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le installazioni o esposizioni abusive fino alla completa rimozione, compresa ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti.</p> | <p>ART. 36</p> <p>1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle installazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.</p> <p>2. Il Comune o, nel caso di affidamento in concessione del servizio delle pubbliche affissioni, il Concessionario, provvede ad applicare apposite strisce con la dicitura "affissione abusiva" sulle affissioni di qualsiasi genere che non risultino in regola con le norme del presente regolamento.</p> <p>3. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le installazioni o esposizioni pubblicitarie o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.</p> <p>4. Il canone rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le installazioni o esposizioni abusive fino alla completa rimozione, compresa ogni altra sanzione prevista dalle normative vigenti.</p> |
| <p>ART. 41, PUNTO 11</p> <p>11. Ove eventuali convenzioni stipulate dal Comune per l'installazione/gestione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comunale non prevedano un apposito canone di installazione/gestione, è applicata una maggiorazione aggiuntiva della tariffa standard del canone di esposizione, il cui coefficiente è stabilito con deliberazione di Giunta comunale nella misura da 0,10 a 2,0, al metro quadrato per anno nelle esposizioni permanenti e al metro quadro per giorno, con un minimo di trenta giorni, nelle esposizioni temporanee.</p> | <p>ART. 41, PUNTO 11</p> <p>11. Ove eventuali convenzioni stipulate dal Comune per l'installazione/gestione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comunale non prevedano un apposito canone di installazione/gestione, alla tariffa relativa all'esposizione pubblicitaria è applicata una maggiorazione aggiuntiva calcolata sulla tariffa standard del canone di esposizione, il cui coefficiente è stabilito con deliberazione di Giunta comunale nella misura fino a 2,0, al metro quadrato per anno nelle esposizioni permanenti e al metro quadro per giorno, con un minimo di trenta giorni, nelle esposizioni temporanee.</p> |
| <p>ART. 41, PUNTO 13</p> <p>13. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone viene calcolato moltiplicando la tariffa standard per ogni giorno di esposizione ed è comprensivo del coefficiente di maggiorazione di cui al comma 11 del presente articolo.</p> | <p>ART. 41, PUNTO 13</p> <p>13. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone viene calcolato moltiplicando l'apposita tariffa per ogni giorno di esposizione ed è già comprensivo del coefficiente di maggiorazione di cui al comma 11 del presente articolo.</p> |
| <p>ART. 45, PUNTO 9</p> <p>9. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici derivanti da oggettivi indici di ricettività applica, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di ciascun anno una maggiorazione del 50% delle tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria temporanea, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.</p> | <p>ART. 45, PUNTO 9</p> <p>9. Il Comune, in relazione a rilevanti flussi turistici derivanti da oggettivi indici di ricettività applica, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di ciascun anno una maggiorazione del 20% delle tariffe del canone per l'esposizione pubblicitaria temporanea, nonché limitatamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni.</p> |
| <p>ART. 46, PUNTO 2, LETTERA L)</p> <p>L) ai sensi della legge 449/1997, art. 1, comma 4, sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento le occupazioni poste in essere per realizzare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente inserite nei centri storici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge medesima;</p> | <p>ART. 46, PUNTO 2, LETTERA L)</p> <p>L) ai sensi della legge 449/1997, art. 1, comma 4, sono esenti dal pagamento del canone di occupazione di cui al presente regolamento le occupazioni poste in essere per realizzare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente inserite nei centri storici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge medesima, come delimitati dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 28/01/2002;</p> |
| <p>ART. 48</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via</p> | <p>ART. 48</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via</p> |

| | |
|---|--|
| <p>mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dall'articolo 1, comma 831 della legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00 (euro ottocento/00).</p> <p>2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> | <p>mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dall'articolo 1, comma 831 della legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00 (euro ottocento/00).</p> <p>2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.</p> <p>3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p>4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>5. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>6. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 01/08/2003, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160 del 27/12/2019, sono soggetti al canone previsto dal comma 831-bis della legge n. 160 del 27/12/2019.</p> <p>7. Gli importi del canone previsto al punto 6 del presente articolo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>8. Il versamento del canone previsto al punto 6 è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005.</p> |
| <p>ART. 51, PUNTO 4 Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 100% del canone.</p> | <p>ART. 51, PUNTO 4 Il committente può richiedere espressamente che l'affissione sia eseguita in determinati spazi da lui prescelti, corrispondendo una maggiorazione del 20% del canone.</p> |
| <p>ART. 55</p> <p>1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.</p> <p>2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.</p> <p>3. Gli appositi coefficienti moltiplicatori e le relative fattispecie previste sono deliberati dalla Giunta Comunale.</p> | <p>ART. 55</p> <p>1. La Giunta Comunale delibera le maggiorazioni, stabilendo gli appositi coefficienti moltiplicatori e le relative fattispecie previste, in base ai seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli il canone per l'affissione è maggiorato fino al 50%; - per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato fino al 50%; - per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione fino al 100%. <p>2. Il canone è maggiorato del 20% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato "C" al presente regolamento.</p> |
| <p>Articolo 58</p> <p>1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e sarà facoltà dell'Ufficio competente al rilascio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, per le esposizioni pubblicitarie qualora l'importo del canone superi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), mentre per le</p> | <p>Articolo 58</p> <p>1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e sarà facoltà dell'Ufficio competente al rilascio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione, per le esposizioni pubblicitarie qualora l'importo del canone superi euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), mentre per le</p> |

occupazioni, qualora l'importo del canone superi euro 700,00 (euro settecento/00);

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Per importi superiori a euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il canone di esposizione pubblicitaria e a euro 700,00 (euro settecento/00) per il canone di occupazione, è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o, per gli anni successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione/autorizzazione sia successiva ai predetti termini. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione. Il ritardato od omesso pagamento di 2 (due) rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 60 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Per i pagamenti riferiti all'occupazione con cavi e condutture si applica la scadenza prevista nell'articolo 48 del presente regolamento.

9. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

10. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni annualmente approvate e l'importo versato è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.

occupazioni, qualora l'importo del canone superi euro 700,00 (euro settecento/00);

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ogni anno. Per importi superiori a euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per il canone di esposizione pubblicitaria e a euro 700,00 (euro settecento/00) per il canone di occupazione, è ammessa la possibilità del versamento in 4 (quattro) rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione o, per gli anni successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, sempre che la scadenza della concessione/autorizzazione sia successiva ai predetti termini. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione e/o comunque entro il termine di scadenza della concessione/autorizzazione. Il ritardato od omesso pagamento di 2 (due) rate successive alla prima fa decadere il diritto al pagamento rateale.

3 Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'articolo 60 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Per i pagamenti riferiti all'occupazione con cavi e condutture si applica la scadenza prevista nell'articolo 48 del presente regolamento.

9. La Giunta comunale, con delibera motivata, può differire i termini di scadenza per il versamento del canone. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

10. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti sulla base delle tariffe vigenti per l'anno precedente. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni annualmente approvate e l'importo versato è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza.

11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.

12. L'Ufficio comunale competente, ovvero il soggetto affidatario dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili, a condizione che:

- il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione o dichiarazione del debitore, comprovante tale stato di disagio o valutata d'ufficio, che incida negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obb1iga- to, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione o entro la scadenza prevista;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100,00 (euro cento/00).

13. Il soggetto di cui al precedente comma concede la ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

| Fascia di importo | Numero delle rate |
|----------------------------------|---|
| Fino a 100 euro | Nessuna rateizzazione |
| Da euro 100,01 a euro 500,00 | Fino a 4 rate mensili, purché di importo non inferiore ad euro 50,00 a rata |
| Da euro 500,01 a euro 3.000,00 | Da 5 a 12 rate mensili |
| Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 | Da 13 a 24 rate mensili |
| Da euro 6 000,01 | fino a 36 rate mensili. |

12. L'Ufficio comunale competente, ovvero il soggetto affidatario dei servizi di gestione, accertamento e riscossione dell'entrata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 36 (trentasei) rate mensili, a condizione che:

- il debitore si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà risultante da apposita documentazione o dichiarazione del debitore, comprovante tale stato di disagio o valutata d'ufficio, che incida negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obb1iga- to, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione o entro la scadenza prevista;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- l'importo da rateizzare sia superiore a euro 100,00 (euro cento/00).

13. Il soggetto di cui al precedente comma concede la ripartizione delle somme dovute in rate mensili di pari importo, tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

| Fascia di importo | Numero delle rate |
|----------------------------------|---|
| Fino a 100 euro | Nessuna rateizzazione |
| Da euro 100,01 a euro 500,00 | Fino a 4 rate mensili, purché di importo non inferiore ad euro 50,00 a rata |
| Da euro 500,01 a euro 3.000,00 | Da 5 a 12 rate mensili |
| Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 | Da 13 a 24 rate mensili |
| Da euro 6 000,01 | fino a 36 rate mensili. |

14. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 secondo le seguenti modalità:

| Periodo di ritardo | Misura della sanzione ridotta fissa |
|---|--|
| Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza | sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare |
| ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza | sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 15 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare </td> </tr> </table> <p>15. Costituisce causa ostantiva all'applicazione della sanzione ridotta fissa di cui al precedente punto 14 l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.</p> | ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 15 | sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare |
| ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 15 | sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare | | |
| <p>ART. 60</p> <p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.</p> <p>2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento, si applicano:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata in un importo non inferiore nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo oltre agli interessi legali.</p> <p>4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.</p> <p>5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p> | <p>ART. 60</p> <p>1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'articolo 1, comma 821 della legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.</p> <p>2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente regolamento, si applicano:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzati con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata in un importo non inferiore nel 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo oltre agli interessi legali.</p> <p>4. Per i passi carrabili privi della regolare concessione in corso di validità o comunque con concessione intestata a soggetto non più titolare di diritti sull'immobile servito dal passo carrabile medesimo, si applica l'indennità di cui al punto 1, lettera a) nella misura pari al canone maggiorato del 5%, ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari all'indennità stessa di cui al punto 1 lettera b), nonché quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 22 del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;</p> <p>5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.</p> <p>6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p> | | |
| <p>ART. 64</p> <p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati, ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente regolamento, sono assoggettate</p> | <p>ART. 64</p> <p>1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati, ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del presente regolamento, sono assoggettate</p> | | |

al canone, previa determinazione della relativa superficie.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al precedente comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. L'istanza di concessione del passo carrabile va presentata alla U.O. competente al rilascio che la trasmetterà alla Polizia Municipale, la quale deve emettere il parere/nullaosta relativo alle verifiche riguardanti la conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) entro 20 (venti) giorni dall'inoltro.

7. L'istanza è inoltrata ad altre unità organizzative interne o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Tutti i pareri e nullaosta devono essere espressi e comunicati all'unità organizzativa competente entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data della relativa richiesta.

8. Per le istanze di rinnovo o voltura del passo carrabile, nel caso in cui il parere/nullaosta già presente agli atti dell'ufficio, riguardante il medesimo passo carrabile, sia stato rilasciato dalla Polizia Municipale oltre 10 (dieci) anni prima della presentazione dell'istanza in esame, quest'ultima deve essere inoltrata alla Polizia Municipale che entro 20 (venti) giorni deve rilasciare il nullaosta relativo alle verifiche riguardanti il permanere della conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992).

9. L'istanza di revoca del passo carrabile pervenuta all'U.O. competente deve essere trasmessa alla Polizia Municipale per il rilascio, entro venti giorni, del nullaosta attestante l'assenza di qualsiasi modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

10. Non potrà essere revocata la concessione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 495/1992 senza la messa in pristino dell'altezza del filo marciapiede, con la rimozione delle modifiche atte a facilitare l'accesso, a cura e spese del richiedente la revoca e seguendo le indicazioni e prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale competente.

11. Ove si presentino situazioni particolari riguardanti l'assetto dell'area interessata, l'U.O. competente alla revoca trasmette l'istanza all'U.O. Strade e Giardini che, entro 20 (venti) giorni dall'inoltro, deve esprimere parere favorevole o contrario alla revoca della concessione senza ripristino dello stato dei luoghi, per ragioni tecniche legate all'assetto stradale o alla normativa sulle barriere architettoniche.

12. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o per i quali gli Uffici tecnici comunali ritengano di non dover ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso in cui siano inutilizzabili e non utilizzati dal proprietario

al canone, previa determinazione della relativa superficie.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al precedente comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

6. Per la particolare tipologia di occupazione relativa ai passi carrabili, sia dotati di facilitazioni di accesso sia privi di opere atte a facilitare l'ingresso, le istanze di rilascio, rinnovo o voltura delle concessioni possono essere presentate solo dai proprietari / comproprietari o titolari di altri diritti reali sull'immobile. Nel caso di società l'istanza può essere presentata dal legale rappresentante della società proprietaria, mentre in caso di proprietà condominiali le domande possono essere presentate dall'Amministratore dell'immobile interessato.

7. L'istanza di concessione del passo carrabile va presentata alla U.O. competente al rilascio che la trasmetterà alla Polizia Municipale, la quale deve emettere il parere/nullaosta relativo alle verifiche riguardanti la conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) entro 20 (venti) giorni dall'inoltro.

8. L'istanza è inoltrata ad altre unità organizzative interne o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Tutti i pareri e nullaosta devono essere espressi e comunicati all'unità organizzativa competente entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data della relativa richiesta.

9. Per le istanze di rinnovo o voltura del passo carrabile, nel caso in cui il parere/nullaosta già presente agli atti dell'ufficio, riguardante il medesimo passo carrabile, sia stato rilasciato dalla Polizia Municipale oltre 10 (dieci) anni prima della presentazione dell'istanza in esame, quest'ultima deve essere inoltrata alla Polizia Municipale che entro 20 (venti) giorni deve rilasciare il nullaosta relativo alle verifiche riguardanti il permanere della conformità dell'accesso alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992).

10. L'istanza di revoca del passo carrabile pervenuta all'U.O. competente deve essere trasmessa alla Polizia Municipale per il rilascio, entro venti giorni, del nullaosta attestante l'assenza di qualsiasi modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

11. L'accoglimento dell'istanza di revoca concessione passo carrabile, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 495/1992, è subordinato alla messa in pristino dell'altezza del filo marciapiede, con la rimozione delle modifiche atte a facilitare l'accesso, a cura e spese del richiedente la revoca e seguendo le indicazioni e prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale competente.

| | |
|--|--|
| <p>dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso, la tariffa è ridotta al 10%.</p> <p>13. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile la Polizia Municipale può autorizzare sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi la Polizia Municipale può autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, definendone le modalità di realizzazione in apposito atto. Ogni eventuale ulteriore area occupata a seguito di tali autorizzazioni, aggiuntiva a quella ordinaria calcolata con la procedura di cui al comma 3, sarà assoggettata al pagamento del canone in genere.</p> <p>14. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.</p> <p>15. La durata della concessione di occupazione di suolo pubblico per passo carrabile nonché del rinnovo e/o voltura è fissata in anni 15 (quindici) dal giorno del rilascio/rinnovo/voltura della concessione.</p> <p>16. Per i passi carrabili di nuova costruzione la presentazione dell'istanza di concessione del passo carrabile può essere presentata solo dopo aver completato i lavori di costruzione, eseguiti a seguito di regolare autorizzazione comunale rilasciata dagli Uffici tecnici, previo parere preventivo relativo alla conformità dell'accesso al Codice della Strada da parte della Polizia Municipale. All'istanza di concessione del passo carrabile deve essere allegata la comunicazione di fine lavori specificando di aver rispettato le prescrizioni degli Uffici tecnici comunali.</p> <p>17. Può essere rilasciata concessione della durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per la medesima durata, per l'apertura di passo carrabile provvisorio per l'accesso ad un cantiere di lavoro o simile previsto dalla concessione edilizia, denuncia inizio attività, atto deliberativo, provvedimento dirigenziale. Le procedure per il rilascio sono analoghe a quelle previste nei precedenti commi del presente articolo e l'accesso deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali vigenti.</p> | <p>12. Ove si presentino situazioni particolari riguardanti l'assetto dell'area interessata, l'U.O. competente alla revoca trasmette l'istanza all'U.O. Strade e Giardini che, entro 20 (venti) giorni dall'inoltro, deve esprimere parere favorevole o contrario alla revoca della concessione senza ripristino dello stato dei luoghi, per ragioni tecniche legate all'assetto stradale o alla normativa sulle barriere architettoniche.</p> <p>13. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune o per i quali gli Uffici tecnici comunali ritengano di non dover ripristinare lo stato dei luoghi, nel caso in cui siano inutilizzabili e non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso, previa autodichiarazione di possesso dei requisiti presentata dal titolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e verifica da parte dell'ufficio accertatore, la tariffa è ridotta al 10%.</p> <p>14. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile la Polizia Municipale può autorizzare sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi la Polizia Municipale può autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, definendone le modalità di realizzazione in apposito atto. Ogni eventuale ulteriore area occupata a seguito di tali autorizzazioni, aggiuntiva a quella ordinaria calcolata con la procedura di cui al comma 3, sarà assoggettata al pagamento del canone in genere.</p> <p>15. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.</p> <p>16. La durata della concessione di occupazione di suolo pubblico per passo carrabile nonché del rinnovo e/o voltura è fissata in anni 15 (quindici) dal giorno del rilascio/rinnovo/voltura della concessione.</p> <p>17. Per i passi carrabili di nuova costruzione la presentazione dell'istanza di concessione del passo carrabile è subordinata al completamento dei lavori di costruzione, eseguiti nel rispetto delle procedure autorizzative di competenza degli Uffici tecnici, previo parere preventivo relativo alla conformità dell'accesso al Codice della Strada rilasciato dalla Polizia Municipale. All'istanza di concessione del passo carrabile deve essere allegato il parere preventivo della Polizia Municipale e la comunicazione di fine lavori nella quale deve essere dichiarato di aver rispettato le prescrizioni degli Uffici tecnici comunali.</p> <p>18. Può essere rilasciata concessione della durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile per la medesima durata, per l'apertura di passo carrabile provvisorio per l'accesso ad un cantiere di lavoro o simile previsto dalla concessione edilizia, denuncia inizio attività, atto deliberativo, provvedimento dirigenziale. Le procedure per il rilascio sono analoghe a quelle previste nei precedenti commi del presente articolo e l'accesso deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, oltre all'osservanza delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti comunali vigenti.</p> |
| <p>ARTICOLO 74</p> <p>1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>3. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo, costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, calcolati in base al presente regolamento.</p> | <p>ARTICOLO 74</p> <p>1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.</p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|